



**CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE  
CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)**

Frontespizio del contratto n.

**1. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito**

<b>Finanziatore</b>	Banca Popolare del Frusinate SCpA
Indirizzo	Piazzale De Matthaëis, 55, 03100 Frosinone
Telefono	
@mail	cqs@bpf.it
@pec	cqs.bpf@legalmail.it
Fax	
Sito Web	<a href="http://www.bpf.it">www.bpf.it</a>

<b>Intermediario del credito</b>	
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Fax	

**2. Caratteristiche principali del prodotto del credito**

<b>Tipo di contratto di credito</b>	La "Cessione del Quinto dello Stipendio" (di seguito, anche "CQS") è un prestito personale, non finalizzato, destinato a lavoratori dipendenti (pubblici e privati), rimborsabile mediante cessione <i>pro-solvendo</i> fino al quinto dello stipendio netto mensile, per un periodo massimo di 120 mesi.
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore</i>	L'importo totale netto, messo a disposizione del Cliente, è pari a Euro .
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	Erogazione in unica soluzione mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore;</li> <li>• Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Consumatore.</li> </ul>
<b>Durata del contratto di credito</b>	<b>mesi</b> a partire dal mese di Decorrenza Effettiva comunicata in sede di erogazione del finanziamento.
<b>Rate e loro ordine di imputazione</b>	L'importo di ciascuna <b>rata è pari a Euro</b> , per un numero totale di n. rate mensili. Il Consumatore pagherà gli importi nel seguente ordine: a) Interessi; b) Capitale. La tabella di ammortamento è allegata al contratto e disponibile su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, offre evidenza della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. L'addebito della rata mensile viene effettuato sulla busta paga.
<b>Importo totale dovuto dal Consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	La somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito, ossia il montante lordo del finanziamento, è pari a Euro . L'importo totale dovuto dal consumatore è composto dalle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netto erogato: Euro ;</li> <li>• Interessi: Euro ;</li> <li>• Commissioni di istruttoria: Euro</li> <li>• Imposta di bollo: Euro .</li> </ul> Si calcola sommando l'Importo totale del credito e i Costi del credito e i Costi connessi descritti nella sez. 3 e 3.1 del SECCI.



<p><b>Garanzie richieste</b> Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito.</p>	<p><b>Cessione pro-solvendo.</b> Il Consumatore è tenuto a restituire il finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote della propria retribuzione mensile. Nel caso in cui l'Amministrazione Terza Ceduta (Datore di Lavoro) non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Consumatore sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile ceduta in favore di Banca Popolare del Frusinate.</p> <p><b>Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza.</b> Nel caso di cessazione del servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al Cedente venga liquidato dal Datore di Lavoro o da Istituti di Previdenza o di Assicurazione. Per quanto sopra rappresentato il Cedente autorizza il Finanziatore a notificare la cessione all'ente pensionistico competente affinché quest'ultimo operi sull'emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista.</p> <p><b>Previdenza complementare.</b> In presenza di una forma di Previdenza pensionistica complementare il finanziamento prevede l'assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p><b>Trattamento di fine rapporto (T.F.R.).</b> Il T.F.R. e qualsiasi altro emolumento dovuto al Cedente in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane vincolato per legge e per volontà contrattuale in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un Fondo di Previdenza Complementare. Per quanto rappresentato il Cedente, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui all'art. 2120 del comma 6 del codice civile (anticipazione sul T.F.R.) se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, punto 8, lett. a), del c.c. ed art. 11, punto 7, lett. a), del D. Lgs. n. 252/2005) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione).</p>
---	--

### 3. Costi del credito

<p><b>Tasso di Interesse (T.A.N.)</b></p>	<p><b>Tasso d'Interesse è pari</b> % , fisso per tutta la durata del finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento mensile c.d. alla "francese". L'importo totale degli interessi ammonta a Euro .</p>												
<p><b>Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)</b> Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il T.A.E.G. consente al Consumatore di confrontare le varie offerte</p>	<p><b>Il TAEG è pari al</b> %. E' calcolato a norma del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, come successivamente modificato, ed è comprensivo di tutti i costi di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il TAN applicato;</li> <li>- l'imposta di bollo pari a Euro ;</li> <li>- le spese di istruttoria pari a Euro.</li> </ul> <p><b>Esempio rappresentativo:</b></p> <table border="1" data-bbox="504 1402 1426 1608"> <tr> <td><b>Importo Totale dovuto dal consumatore</b></td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td><b>TAN</b></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><b>Totale Costi Connessi</b></td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Rata</b></td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Importo totale del credito</b></td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td><b>TAEG</b></td> <td>Euro %</td> </tr> </table> <p>Dal calcolo del TAEG sono escluse le eventuali penali che il Consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, compresi gli interessi di mora.</p>	<b>Importo Totale dovuto dal consumatore</b>	Euro	<b>TAN</b>	%	<b>Totale Costi Connessi</b>	Euro	<b>Rata</b>	Euro	<b>Importo totale del credito</b>	Euro	<b>TAEG</b>	Euro %
<b>Importo Totale dovuto dal consumatore</b>	Euro												
<b>TAN</b>	%												
<b>Totale Costi Connessi</b>	Euro												
<b>Rata</b>	Euro												
<b>Importo totale del credito</b>	Euro												
<b>TAEG</b>	Euro %												
<p><b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito;</li> </ul>	<p><b>Sì</b>, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Banca sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.</p>												



• un altro contratto per un servizio accessorio.	<b>NO</b>
--	-----------

### 3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<p><b>Spese di Istruttoria e Oneri Fiscali quantificati in Euro</b></p> <p><b>Commissione di Intermediazione quantificati in Euro</b></p> <p>Le Spese di istruttoria e gli Oneri fiscali sono costi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale di istruttoria e di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali (acquisizione documentale propedeutica all'istruttoria; costo attività di analisi, istruttoria e delibera; notifica del Contratto; spese di erogazione; oneri fiscali).</p>
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo, Banca Popolare del Frusinate potrà comunicare al Consumatore, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Consumatore, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi.</p> <p>Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse.</p> <p>Il Consumatore ai sensi di legge può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, Egli ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
<p><b>Costi in caso di ritardo nel Pagamento</b></p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Consumatore interessi di mora nella misura del %, pari al Tasso di Interesse indicato al paragrafo 3 "Costi del Credito", applicati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n.108.</p> <p>Spese legali e stragiudiziali saranno addebitati al Consumatore nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.</p> <p>Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento può avere <b>gravi conseguenze per il Consumatore</b>, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto;</li> <li>• la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC) (banche dati pubbliche e private), nel caso il Cessionario vi aderisca ed indicati puntualmente nell'informativa resa unitamente alla richiesta del finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti;</li> <li>• la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia cui la Cessionaria debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti;</li> <li>• azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili;</li> <li>• applicazione degli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n.108.</li> </ul> <p>Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui lo stesso Consumatore pur avendo subito dall'Amministrazione Terza Ceduta (Datore di Lavoro) le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate ovvero pervenute a Banca Popolare del Frusinate alle rispettive scadenze contrattuali.</p>

### 4. Altri importanti aspetti legali

<p><b>Diritto di recesso</b></p> <p><i>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p><b>SI.</b></p> <p>Il diritto di recesso, di 14 giorni di calendario, decorre dalla data conclusione del contratto, da intendersi come data di sottoscrizione del contratto.</p> <p>Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando alla stessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) raccomandata A.R. alla Divisione CQS, Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone;</li> <li>b) a mezzo fax al n.;</li> <li>c) a mezzo PEC all'indirizzo cqs.bpf@legalmail.it;</li> </ol>
--	--



d) a mezzo mail all'indirizzo [cqs@bpf.it](mailto:cqs@bpf.it).

Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il Capitale Finanziato e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al Tasso d'Interesse.

COPIA IDONEA ALLA STIPULA



<p><b>Rimborso anticipato</b> <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p><b>Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento</b>, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Consumatore, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi, e degli eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso, il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi non ancora maturata.</p> <p><u>Gli oneri di cui al punto 3.1 "Costi connessi" del SECCI sono relativi ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito e pertanto, non ripetibili in caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa.</u></p> <p>In particolare, non saranno rimborsati i costi relativi alle spese di istruttoria e quelli relativi all'imposta di bollo.</p> <p><b>Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento Banca Popolare del Frusinate ha diritto a un indennizzo</b> pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero, allo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'importo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li><li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</li></ul>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b> <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p><b>SI</b></p>
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b> <i>Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p><b>SI</b></p>
<p><b>Periodo di validità dell'offerta</b></p>	<p><b>Offerta valida sino al</b> _____, salvo verifica del rispetto dei tassi limite fissati ai sensi delle disposizioni in materia di usura alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero 15 giorni solari dalla data di emissione.</p>



## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Frontespizio del contratto n.

### Informazioni aggiuntive

<p><b>Modalità di erogazione</b></p>	<p>Una volta sottoscritto dalle parti il contratto di finanziamento, Banca Popolare del Frusinate provvede alla notifica di una copia del medesimo all'Amministrazione Terza Ceduta (Datore di Lavoro) del Cedente (Consumatore) ed allo svolgimento di tutte le attività volte all'ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge, dal contratto o comunque ritenute essenziali ad insindacabile giudizio del Finanziatore per la validità della cessione. L'erogazione dell'importo totale del credito, avverrà in una unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte.</p> <p>L'importo dovuto al Cedente sarà preliminarmente destinato all'estinzione e/o al rimborso anticipato di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, da rimuovere per obbligo di legge o per volontà del Consumatore. Anche prima della data di erogazione dell'importo totale del credito il Finanziatore potrà provvedere all'estinzione di cui sopra, se ritenuto necessario e/o essenziale per favorire il rilascio dell'atto di benessere e/o il nulla osta da parte del Datore di Lavoro. La data di decorrenza del rimborso del finanziamento viene stabilita nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto da parte del Finanziatore alla Amministrazione Terza Ceduta. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero, per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge).</p> <p>Banca Popolare del Frusinate comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la Data di Decorrenza Effettiva del piano di ammortamento del finanziamento.</p> <p>E' facoltà del Consumatore richiedere l'erogazione del prestito prima della data di decorrenza effettiva del finanziamento. Ciò comporta il diritto del Finanziatore di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l'erogazione dell'importo totale del credito alla data di decorrenza effettiva del finanziamento evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento.</p>
<p><b>Copertura Assicurativa</b></p>	<p>I finanziamenti rimborsabili mediante cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del D.P.R. 180/50 devono avere la garanzia assicurativa a copertura del "rischio-vita" e "rischio-impiego" che ne assicurino il recupero nel caso di premorienza e di interruzione definitiva del rapporto di lavoro: le polizze vengono sottoscritte da Banca Popolare del Frusinate ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima Banca.</p> <p>In relazione al "rischio-vita", l'assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 c.c.). In caso di decesso del Consumatore la Compagnia Assicurativa provvederà direttamente al pagamento, in favore di Banca Popolare del Frusinate del debito residuo del Finanziamento. Il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla potrà essere preteso dagli eredi del Consumatore fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Consumatore all'atto della proposta di consenso.</p> <p>In relazione al "rischio Impiego", in caso di insolvenze derivanti dalla interruzione definitiva per qualunque causa del rapporto di lavoro, Banca Popolare del Frusinate attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimarrà surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Consumatore. La Garanzia Assicurativa "rischio-impiego" verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito sopra descritte (punto 2 del presente SECCI "Garanzie richieste") risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili.</p>
<p><b>Estinzione Anticipata</b></p>	<p>L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella Tabella di ammortamento allegata al contratto.</p>



<p><b>Calcolo del TAEG</b></p>	<p><b>IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La data di primo utilizzo coincide con la data di decorrenza effettiva del finanziamento.</li> <li>• L'importo totale del credito viene messo a disposizione in un'unica soluzione.</li> <li>• Un mese è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di ciascun rimborso.</li> <li>• Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.</li> <li>• Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.</li> <li>• Il calcolo del TAEG è fondato sulla ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.</li> </ul> <p>La formula di calcolo del TAEG si sviluppa sulla base del regime di liquidazione degli interessi a capitalizzazione semplice.</p>
<p><b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b></p>	<p><b>Spese invio comunicazioni periodiche:</b> a carico di Banca Popolare del Frusinate.</p> <p><b>Spese di gestione delle rimesse mensili reclamate dalla Amministrazione Terza Ceduta:</b> a carico di Banca Popolare del Frusinate.</p> <p><b>Spese per l'ottenimento di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni:</b> a carico del Consumatore, ai sensi dell'art. 119 TUB, nella misura non superiore ai costi di produzione effettivamente sostenuti.</p>

### Note esplicative "Costi Connessi"

Si riporta qui di seguito la definizione di "Costi connessi" di cui alla sezione 3.1, che comprendono il TAEG, e il relativo trattamento in caso di anticipata estinzione del finanziamento.

Componenti TAEG	Definizione	In caso di anticipata estinzione del finanziamento:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	Tasso di interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.	Al Consumatore vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione anticipata del finanziamento. Vengono pertanto esclusi gli interessi residui non maturati.
Spese Istruttoria e oneri fiscali	Importi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale di impianto della pratica, di erogazione del finanziamento e di assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili al Consumatore in quanto costi fissi connessi all'erogazione della pratica (up-front).
Commissione di Intermediazione	Commissioni riconosciute agli Intermediari del Credito addebitate direttamente al Consumatore.	Non rimborsabili al Consumatore in quanto costi fissi (up-front) corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del finanziamento.

Si precisa che il Consumatore non deve corrispondere all'Intermediario del credito nessun costo e/o onere aggiuntivo rispetto a quelli dovuti al Finanziatore e indicati nel presente modulo delle informazioni europee di base sul credito ai Consumatori ("SECCI").

Come indicato alla sezione "3. Costi del credito" il Consumatore, per ottenere il credito alle condizioni offerte, non deve sottoscrivere alcuna assicurazione che garantisca il credito. Il Finanziatore, tuttavia, è obbligato, in analogia al D.P.R. n. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni, a sottoscrivere una polizza assicurativa a garanzia del rischio della perdita dell'impiego e dal rischio decesso del Consumatore, che rimangono a propria cura e spesa.

Il Finanziatore non svolge attività di Intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale dalla Compagnie di assicurazione in caso di polizze obbligatorie.

Ai fini della verifica antiusura, il tasso effettivo globale (T.E.G.) dell'operazione è pari a %.



#### Legenda

Cliente o Consumatore o Cedente	Il soggetto consumatore che sottoscrive il contratto di finanziamento e che riveste la qualità di lavoratore subordinato assunto presso pubbliche amministrazioni o aziende private.
Finanziatore o Mutuante o Cessionario o Banca	Banca Popolare del Frusinate SCpA.
Amministrazione Terza Ceduta o Datore di lavoro o Amministrazione	Il datore di lavoro del Cliente – sia esso una delle Amministrazioni dello Stato di al DPR 180/1950 ovvero una azienda privata, Ente, Società Fondo o Istituto di Previdenza – obbligato a riconoscere al Cliente, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, una retribuzione o somme di natura previdenziali o di quiescenza, trattamenti di fine rapporto ecc.
Intermediario del Credito	Agente in attività finanziaria, Mediatore Creditizio, Intermediario Finanziario o bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti.
Capitale Finanziato	L'ammontare del capitale preso a prestito calcolato come differenza tra Importo totale dovuto dal Consumatore (Importo rata * durata del finanziamento) al netto del totale interessi (T.A.N.).
Importo totale dovuto dal Consumatore	È l'ammontare complessivo delle rate che il Consumatore deve corrispondere al Finanziatore per l'intera durata del contratto di finanziamento
Data Decorrenza Effettiva	E' la data di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro dopo aver ricevuto la notifica del contratto di finanziamento.

COPIA IDONEA ALLA STIPULA



**CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE  
CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

**Con il presente contratto di finanziamento tra**

**Banca Popolare del Frusinate SCpA**, con sede legale in Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone, Codice Fiscale e P.IVA 01781530603, iscritta nell'Albo delle Banche con il codice meccanografico 5118.5.0, (di seguito "**Mutuante**" o "**Banca**" o "**Cessionario**" o "**Finanziatore**")

**E**

Cognome            Nome                            Cod. Fiscale            nato a                    il  
Residenza a            , via                            numero civico            cap.                    , prov.  
Documento di identità (tipo)            nr                            rilasciato in data                            titolare di trattamento retributivo, dipendente  
dell'amministrazione o azienda privata                            (di seguito "**Datore di Lavoro**" o "**Amministrazione**") dal                            , (di seguito  
"**Ciente**" o "**Cedente**").

Congiuntamente definite "**Parti**".

**PREMESSO**

- che il Cliente ha avanzato alla Banca una richiesta di finanziamento rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della propria retribuzione mensile;
- che il Finanziatore ha fornito al Cliente, prima che egli fosse vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
- che il Finanziatore ha assolto agli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso la consegna del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" – (di seguito, il "**SECCI**");
- che, in caso di offerta del contratto di finanziamento fuori sede, al Cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, sono stati consegnati: (i) la Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici"; (ii) la Guida pratica ABF; (iii) la Tabella TEGM corrente nel trimestre;
- che il "SECCI", il cui contenuto è stato esaminato, valutato e accettato dal Cliente, è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, ed è parte integrante e sostanziale del presente Contratto costituendone il frontespizio;
- che una volta espletate favorevolmente le attività istruttorie e di deliberazione del finanziamento, il contratto verrà sottoscritto dalle Parti;
- che la concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Banca, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente.

**CIÒ PREMESSO**

Il Cliente, avvalendosi della facoltà di cedere "pro-solvendo" il quinto della propria retribuzione, stipula il seguente Contratto di finanziamento, disciplinato dal Testo Unico approvato con il D.P.R. 05 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni e integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, e dagli artt. 1260 e segg. del codice civile e si obbliga a rimborsare il prestito alle condizioni e alle modalità di seguito indicate.

**CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

**ART. 1 – Concessione del prestito**

Le premesse e il frontespizio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di seguito, il "**Contratto**").

La conclusione del contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cliente effettuata dalla Banca.

Con la sottoscrizione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile, **Banca Popolare del Frusinate**, con sede legale in Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone, Codice Fiscale e P.IVA 01781530603, iscritta nell'Albo delle Banche con il codice meccanografico 5118.5.0, (di seguito "**Mutuante**" o "**Banca**" o "**Cessionario**" o "**Finanziatore**") concede il finanziamento richiesto ed il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo di Euro (Importo Totale Dovuto dal Consumatore), che si obbliga a restituire mediante la cessione di n.                    quote della retribuzione, uguali, mensili e consecutive di Euro                    ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, che

verranno prelevate e corrisposte a Banca Popolare del Frusinate da parte del datore di lavoro (di seguito “**Datore di Lavoro**” o “**Amministrazione ceduta**” o “**Azienda ceduta**” o semplicemente “**Amministrazione**”) del Cliente.

La cessione è convenuta *pro-solvendo*, ossia nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cliente sarà personalmente obbligato al pagamento delle rate nei confronti della Banca sino a totale estinzione del prestito.

## **ART. 2 – Condizioni economiche del finanziamento**

**2.1) Tasso Annuo Nominale - TAN.** Il prestito si intende concesso alle condizioni economiche riportate nel SECCI, che costituisce il frontespizio e parte integrante del presente Contratto.

Il Tasso di interesse nominale annuo del % , fisso per tutta la durata del finanziamento, è calcolato sul capitale residuo a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. “*alla francese*”, in base al quale le rate, composte dalla quota capitale e dalla quota interessi, prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. L’interesse è trattenuto anticipatamente ed è pari a complessivi Euro per l’intera durata del finanziamento, per un valore attualizzato del prestito corrispondente a Euro (Capitale Finanziato).

La Tabella di ammortamento viene allegata al presente contratto.

L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella allegata Tabella di ammortamento.

**2.2) Tasso annuo effettivo globale - TAEG.** Il Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG - relativo al presente contratto è pari al % . Il TAEG indicato è comprensivo di tutti i costi, compresi gli oneri erariali, e non subirà modificazioni.

Il TAEG è stato calcolato ai sensi dell’art. 121 comma 3 del D.Lgs. 01 settembre 1993 n.385 (di seguito, il “**TUB**”) e delle Disposizioni della Banca D’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Il TEG (parametro rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 108/96 e successive modificazioni e integrazioni), è pari al % .

**2.3) Importo totale dovuto dal Cliente.** L’Importo Totale Dovuto dal Cliente è pari ad Euro . Esso è costituito dalla somma data dall’Importo Totale del Credito erogato in favore del Cliente pari ad Euro e dal Costo Totale del Credito (interessi e commissioni) pari ad Euro .

**2.4) Importo totale del credito messo a disposizione del Cliente.** L’importo erogato netto è pari ad Euro (Importo Totale del Credito). Si calcola sottraendo dall’*Importo Totale dovuto dal Consumatore* gli Interessi (T.A.N.) ed i *Costi Connessi* descritti alla sez. 3.1 del SECCI.

## **ART. 3 – Erogazione del prestito**

**3.1) Benestare.** Banca Popolare del Frusinate non erogherà il prestito e recederà dal Contratto se, a proprio insindacabile giudizio, non saranno stati forniti tutti gli atti e documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa ed, in particolare, se non sarà rilasciato il consenso definitivo da parte del Datore di Lavoro da cui il Cliente dipende (i.e. nulla osta o benestare). Una volta verificato da parte di Banca Popolare del Frusinate che le condizioni di cui sopra siano state effettivamente compiute l’erogazione verrà effettuata in un’unica soluzione, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di rilascio del benestare o nulla osta da parte del Datore di Lavoro richiesto dalla Banca a seguito della notifica del Contratto, mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente oppure mediante Assegno circolare munito della clausola “non trasferibile” intestato al Cliente.

**3.2) Erogazione.** Il Finanziatore erogherà al Consumatore l’Importo Totale del Credito dedotti: a) eventuali estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza da Banca Popolare del Frusinate, per obbligo di legge o per volontà del Cliente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva ai sensi del successivo art. 3.4.; c) le eventuali commissioni, diritti ed accessori. Il Finanziatore provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli contestualmente alla erogazione del finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l’ottenimento del Benestare di cui al precedente art. 3.1. L’eventuale acconto erogato sarà considerato, a tutti gli effetti, quale anticipazione dell’importo finanziato e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dal presente Contratto. L’acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti dal netto erogato previsto dal presente Contratto.

**3.3) Estinzioni di precedenti vincoli.** Il Cliente, secondo le necessità emerse e/o convenute in sede di richiesta o di istruttoria ovvero nel caso di obblighi di legge, autorizza espressamente Banca Popolare del Frusinate, ad operare direttamente le trattenute di somme dall’Importo Totale del Credito per estinguere quanto previsto dal precedente art. 3.2.

**3.4) Decorrenza piano di ammortamento.** La data di decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento viene stabilita nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto al Datore di Lavoro. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base alla data di ottenimento del benestare ed al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà della Banca (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Banca Popolare del Frusinate comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, emesso in sede di erogazione, la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento del finanziamento (data di decorrenza effettiva).

**3.5) Data di erogazione dell’importo totale del credito ed eventuali interessi di preammortamento.** Al verificarsi delle condizioni previste per l’erogazione del prestito di cui agli articoli precedenti, è facoltà del Cliente richiedere l’importo totale del credito prima della data di decorrenza effettiva del finanziamento. Ciò comporta il diritto di Banca Popolare del Frusinate di addebitare gli interessi di

preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva. È diritto del Cliente richiedere che l'erogazione dell'importo totale del credito sia effettuata alla data di decorrenza effettiva del finanziamento, evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento

#### **ART. 4 – Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione**

Per effetto della suindicata cessione il Datore di Lavoro dal quale il Cliente dipende sarà obbligato, a norma di legge e per volontà del Cliente medesimo manifestata con la sottoscrizione del Contratto, a prelevare mensilmente dalla retribuzione dello stesso l'importo della quota ceduta pari ad Euro a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente Contratto e così di seguito per ogni mese fino all'estinzione del totale del debito ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la quota ceduta al Cessionario sul c/c bancario intestato a Banca Popolare del Frusinate - **IBAN:** . È facoltà della Banca modificare discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove potranno affluire le quote. Qualora il Datore di Lavoro comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato rimane inteso che Banca Popolare del Frusinate assumerà il 1° giorno di tale mese quale decorrenza del rimborso (Data di Decorrenza Effettiva).

#### **ART. 5 – Riduzione della retribuzione**

Il Cliente e il Datore di Lavoro terzo ceduto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca l'eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione oggetto di cessione. Ferme restando le pattuizioni relative alla copertura assicurativa, nel caso in cui la riduzione dello stipendio del Cliente non sia superiore al terzo la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto. Nel caso in cui, invece, la riduzione sia superiore al terzo dello stipendio, non potendo la trattenuta eccedere il quinto dello stipendio ridotto, Banca Popolare del Frusinate si riserva la facoltà di richiedere al Datore di Lavoro un prolungamento della ritenuta mensile oltre la durata sopra stabilita, (accodamento) alle medesime condizioni contrattuali comunicandolo al Cliente ed al Datore di lavoro senza che ciò costituisca novazione del contratto originario.

#### **ART. 6 – Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora**

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente e il Datore di lavoro sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora, i quali maturano, senza bisogno di una formale intimazione o costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza delle singole rate e fino al momento dell'effettivo pagamento. Detti interessi si applicheranno su base annuale, nella misura stabilita nel SECCI, fermo restando che la misura complessiva di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite (c.d. tasso soglia), *pro tempore* vigente, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996. Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

#### **ART. 7 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili.**

Il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente al Finanziatore in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. **Le Commissioni di cui al punto 3.1 "Costi connessi" del SECCI sono relative ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito e pertanto non sono ripetibili in caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa.** In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto Banca Popolare del Frusinate provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto. Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento Banca Popolare del Frusinate ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero allo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se: i) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; ii) l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

#### **ART. 8 – Diritto di recesso del Cliente**

Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Cliente che recede deve darne comunicazione alla Banca inviandogli, prima della scadenza del termine dei 14 giorni, una comunicazione secondo le modalità previste dal Contratto; viene stabilito valido il recesso inviato alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca Popolare del Frusinate, Piazzale De Matthaëis, 55, 03100 Frosinone. La comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante telegramma: all'indirizzo su indicato, posta elettronica: [cqs@bpf.it](mailto:cqs@bpf.it), fax al n. <Content Select="/> a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire il Capitale Finanziato (comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti), l'imposta di bollo applicata al Contratto e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto.

#### **ART. 9 – Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione**

La Banca, anche in presenza del contratto di assicurazione di cui all'art. 16 del presente Contratto, potrà comunicare al Cliente la decadenza del beneficio del termine e /o la risoluzione del Contratto, oltre che nelle ipotesi previste all'art. 1186 c.c., in caso di mancato

pagamento anche solo di tre rate del prestito ovvero, in caso di inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili alla Banca. In quest'ultimi casi, la Banca ha la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate e/o quote anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.

#### **ART. 10 – Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi**

**10.1)** Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione (pubblica, parastatale oppure di azienda privata), il Cliente dà facoltà ed autorizza sin da ora la Banca a trattenere quanto dovuto ai fini dell'estinzione del finanziamento sul TFR, sull'eventuale liquidazione della prestazione, e sulle somme dovute al Delegante una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato liquidate dalla precedente Amministrazione e spettanti al Delegante. Qualora l'importo del TFR, della liquidazione, della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Cliente dà facoltà ed autorizza espressamente sin da ora Banca Popolare del Frusinate a notificare il presente Contratto al nuovo Datore di Lavoro affinché quest'ultimo operi, sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta mensile contrattualmente prevista, con la conseguenza che il presente Contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme – a qualunque titolo – dovute dal nuovo Datore di lavoro. Agli effetti di cui sopra il Cliente si obbliga a comunicare il trasferimento a Banca Popolare del Frusinate e al Datore di Lavoro, da cui si allontana, affinché il secondo possa inviare a quella presso la quale assumerà servizio, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni conseguente responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui Banca Popolare del Frusinate potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno ad esclusivo carico del Cliente. In caso di trasferimento alle dipendenze di altro Datore di Lavoro, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e ogni altro emolumento maturato dal Cliente dopo la cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, e/o l'eventuale liquidazione della prestazione di cui al successivo art. 15, dovrà essere corrisposta a Banca Popolare del Frusinate fino a totale concorrenza del residuo credito. Nell'ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell'originario contratto. Qualora il trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda comporti il trasferimento diretto al nuovo Datore di Lavoro delle indennità maturate a titolo di T.F.R. come sopra individuate, dovranno essere corrisposte al Finanziatore solo le ritenute mensili sulla retribuzione contrattualmente previste, fermo restando il vincolo inderogabile sulle indennità di fine rapporto ovunque depositate e fino alla estinzione del prestito a favore del Finanziatore.

**10.2)** In caso di richiamo alle armi del Cliente la cessione si estenderà a tutte le somme e/o indennità spettanti a qualsiasi titolo al Cliente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione e/o Azienda da cui dipende o eventuali Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle suddette un importo pari ad un quinto di esse per versarlo al Finanziatore.

#### **ART. 11 – Estensione degli effetti della Cessione nei casi di cessazione dal servizio - prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici**

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima dello spirare del termine dell'ammortamento del presente finanziamento e sussista un residuo credito di cui alla cessione, gli effetti del presente Contratto si estenderanno per l'eventuale restante importo agli emolumenti pensionistici di qualsiasi natura e/o denominazione a cui il Cliente abbia diritto. Per quanto sopra rappresentato il Cliente autorizza fin da ora Banca Popolare del Frusinate a notificare la cessione all'ente pensionistico (di seguito "Ente Pensionistico") competente affinché quest'ultimo operi, sull'emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. In particolare, in caso di cessazione dal servizio con diritto per il Cliente a pensione, trattamento di fine rapporto, o ad altra indennità, o altri assegni continuativi equipollenti, il debito del Cliente verso la Banca dovrà essere estinto con la pensione stessa nei limiti legali, ovvero con il trattamento di fine rapporto o indennità od altri assegni continuativi equipollenti per l'intera somma residuale della sua cessione. Qualora la cessazione dal servizio desse diritto congiuntamente ad indennità o trattamento di fine rapporto ed a pensione, la cessione dovrà essere estinta innanzitutto con trattenuta sulla indennità o trattamento di fine rapporto ed anche su qualsiasi altra somma comunque dovuta dal Datore di Lavoro o da qualsiasi Istituto di Previdenza o di Assistenza per l'intera somma residuale del debito. Successivamente, se l'ammontare delle indennità o trattamento di fine rapporto o delle predette somme non fosse sufficiente, la ritenuta dovrà riversarsi sulla pensione per il residuo debito nei limiti legali e fino a saldo di quanto ancora dovuto dal Cliente alla Banca, o, in caso di esercizio di rivalsa nelle ipotesi di perdita volontaria dell'impiego o di licenziamento per giusta causa, all'assicuratore.

La cessione, per patto espresso ed a norma degli artt. 43 e 55 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, estenderà i suoi effetti sulle somme che a qualunque titolo o sotto qualsiasi denominazione, non esclude le erogazioni a titolo di liberalità e di eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensioni o di soccorso, venissero corrisposte al Cliente, tanto dall'Amministrazione o dal Datore di Lavoro da cui dipende, quanto da qualsiasi altro Ente o Cassa di Pensione, di Previdenza e di Assicurazione presso cui il Cliente sia iscritto per legge o regolamento, e specificatamente anche per ogni diritto conseguibile dall'Istituto della Previdenza Sociale – gestioni varie. Fino a concorrenza del residuo credito ceduto, il Cliente non potrà disporre, in costanza del rapporto di lavoro, del trattamento di fine rapporto – ceduto ora per allora – salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso la pensione, le indennità o qualsiasi altra erogazione spettante al Cedente in dipendenza della cessazione dal servizio dovesse essere corrisposta non dal Datore di Lavoro da cui dipende ma da altro Ente tra quelli suindicati, Banca Popolare del Frusinate provvederà alla comunicazione del residuo debito relativo alla cessione all'Ente competente per tutti gli effetti di legge summenzionati. Resta comunque inteso che il Cliente, in forza del presente atto, per l'ipotesi che i trattamenti sopraindicati non risultassero sufficienti a saldare le quote di debito derivanti dalla cessione, riconosce la Banca, quale suo proprio debitore per la somma residua, dando alla banca medesima, ora per allora, ampia autorizzazione a rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi che gli appartenessero. Se in sede di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa – nessuna esclusa -, il prestito non venisse interamente estinto, la cessazione comporta per il Cliente senza riserve ed eccezioni di sorta, la decadenza dal beneficio del termine;

pertanto egli sarà tenuto a versare in unica soluzione ed a semplice richiesta della Banca l'importo residuale della somma mutuata che si considererà quindi liquida ed esigibile.

#### **ART. 12 – Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all'accodamento pensionati I.N.P.S.**

Nell'ipotesi di cui all'art. 11 che precede, ovvero di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cliente è tenuto a versare a Banca Popolare del Frusinate - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato a Banca Popolare del Frusinate da parte dell'Ente Pensionistico per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso, oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto. In ogni caso, al termine dell'ammortamento originario del prestito, ai fini del rimborso degli eventuali importi ancora dovuti, il Cliente autorizza l'Ente Pensionistico ad effettuare ulteriori trattenute, ciascuna per un importo massimo del quinto disponibile ed a versarle a Banca Popolare del Frusinate per un numero di mesi sufficiente a recuperare gli importi ancora dovuti, fermo restando l'obbligo per il Cliente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo, comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile. La presente clausola troverà applicazione per le categorie di pensionati indicate o che verranno indicate dall'I.N.P.S..

Resta inteso che, qualora risulti necessario operare ulteriori trattenute successivamente alla scadenza del piano di ammortamento originario, verranno applicate le medesime condizioni economiche e normative alle somme non restituite, ivi compresa l'applicazione di interessi di mora. Il Cessionario avrà quindi diritto di imputare le somme ricevute dall'Ente Pensionistico anche a titolo di pagamento di tali voci e/o di ogni altra spesa dovuta dal Cedente.

#### **ART. 13 – Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e/o altre quiescenze**

L'efficacia della cessione, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è estesa automaticamente ed irrevocabilmente per patto espresso ed ai sensi di legge ad ogni importo dovuto al Cliente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e ad ogni altro emolumento allo stesso dovuto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, fino alla estinzione del prestito. Pertanto, il Cliente consente a che l'Amministrazione e/o Azienda terza ceduta trattiene l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che, parimenti, la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o Assicurazione ai quali il Cliente medesimo fosse iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, punto 8, lett. a), del c.c. ed art. 11, punto 7, lett. a), del D. Lgs. n. 252/2005) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione.

#### **ART. 14 – Facoltà del Mutuante nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro**

In caso di procedure concorsuali (di seguito, la "Procedura") a carico della Amministrazione e/o Azienda terza ceduta, la Banca potrà richiedere alla Procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cliente, delle somme dovute al Cliente dalla Amministrazione e/o Azienda terza ceduta in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Banca, in qualità di avente causa del Cliente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cliente sottoscrivendo il presente contratto autorizza e delega irrevocabilmente la Banca ad esercitare tali diritti nei confronti della Procedura e del Fondo di Garanzia.

#### **ART. 15 – Fondo Pensione**

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cliente fosse iscritto ad un Fondo Pensione gestito dall'INPS o qualsiasi altro Fondo di Previdenza Complementare, il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza la Banca, conferendo a quest'ultima ora per allora mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il Fondo, a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. La delega al riscatto anticipato viene sottoscritta e rilasciata in favore della Banca contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, affinché Banca Popolare del Frusinate medesima ne possa fare libero utilizzo al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro. Il Cliente non potrà in nessun caso chiedere anticipazioni se non per la parte eccedente l'importo residuo a suo debito. A tal fine il presente contratto sarà notificato al Fondo Pensione a cui il Cliente dichiara di aderire. Nel caso in cui il Cliente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, il Cliente autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare a quest'ultima il presente Contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica ed il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente. Il Cliente dichiara di rinunciare, ora per allora, alla eventuale iscrizione al Fondo Pensione qualora il detto Fondo non aderisca al vincolo delle somme accantonate e dichiara di non uniformarsi alle linee Guida stabilite dalle Autorità di vigilanza ed agli indirizzi del settore della previdenza complementare.

#### **ART. 16 – Copertura assicurativa**

**16.1) Obblighi della garanzia assicurativa.** I finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote di stipendio e/o di salario devono avere per legge la garanzia dell'assicurazione a copertura del "rischio-vita" e contro il "rischio-impiego". Banca Popolare del Frusinate, all'atto di perfezionamento del contratto, stipulerà con oneri a proprio carico le polizze assicurative a copertura del rischio vita e della perdita dell'occupazione di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Il Cliente, dovrà collaborare per quanto possa occorrere alla stipulazione delle su esposte polizze in base alle richieste della Compagnia di Assicurazione.

**16.2) Copertura del rischio-vita.** La copertura del “rischio-vita” per l’ammontare e la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cliente dovrà rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute oltre al consenso ai sensi dell’art. 1919 del c.c. In caso di decesso del Cliente, la Compagnia provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del finanziamento; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla sarà preteso dagli eredi del Cliente, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa di cui al prospetto informativo consegnato al Cliente all’atto della proposta di consenso.

**16.3) Copertura del rischio di perdita dell’occupazione.** Viene stipulata da Banca Popolare del Frusinate una polizza, rientrante nel ramo credito, a garanzia del rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento da parte del Mutuatario in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro. Banca Popolare del Frusinate attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimane surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi di Banca Popolare del Frusinate nei confronti del Mutuatario del Cliente.

#### **ART. 17 – Attivazione garanzie e coperture assicurative**

Nel caso di interruzione e/o perdita del rapporto di lavoro la cessione estenderà i suoi effetti su ogni importo dovuto al Cliente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e su ogni altro emolumento allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, compresa la liquidazione della prestazione di cui al precedente art. 15, fino alla estinzione del prestito.

Nel caso in cui pervengano delle somme e qualora dette somme estinguano parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell’originario contratto. In presenza dell’accesso ad un trattamento pensionistico e l’Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute, Banca Popolare del Frusinate richiederà all’Ente Pensionistico di attivare le trattenute sino ad estinzione del credito residuo. La Garanzia Assicurativa per il rischio di insolvenza derivante dalla perdita dell’occupazione verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito descritte al punto 2 del SECCI “Garanzie richieste” e nel presente contratto, risultino inesistenti, insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. In ipotesi di premorienza l’indennizzo corrisposto dalla Compagnia Assicurativa a Banca Popolare del Frusinate estinguerà il debito senza surroga della Compagnia medesima nel diritto di credito.

#### **ART. 18 – Intermediari del credito**

Il presente Contratto di credito indica alla sezione 1. del Modello “SECCI” - *Identità e contatti del Finanziatore/ Intermediario del credito* il nome e il cognome o la denominazione, l’indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cliente; Banca Popolare del Frusinate assicura piena trasparenza alle informazioni sull’Intermediario del credito ed alla remunerazione posta a carico del Cliente per la quale si fa rinvio alla Voce *Costi del credito - Costi Connessi, sezione 3.1*, del Modello “SECCI”. Il Cliente prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione ulteriore rispetto a quanto riportato nel presente contratto è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva.

#### **ART. 19 – Surrogazione nel contratto di finanziamento. Portabilità**

Al Cliente è concesso l’esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell’art 1202 c.c. (c.d. “portabilità”), che comporta il trasferimento del contratto alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Si conviene, ai sensi dell’art 120 *quater* del TUB e successive modifiche e integrazioni, che nessun compenso né altra prestazione saranno dovuti a Banca Popolare del Frusinate dal Cliente in caso di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.

#### **ART. 20 – Comunicazioni periodiche - Copie documentazione**

**20.1) Comunicazioni periodiche.** Banca Popolare del Frusinate fornisce ai Clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica viene adempiuta mediante invio al domicilio indicati del Cliente di un rendiconto riportante gli andamenti del rapporto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Le modalità a disposizione della clientela includono la forma cartacea e quella elettronica con supporto durevole. Il Cliente all’atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento potrà selezionare la modalità di comunicazione ed in ogni momento del rapporto ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Non sono previsti costi a carico del medesimo per la predisposizione ed invio delle comunicazioni periodiche. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

**20.2) Copie documentazione.** Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

#### **ART. 21 – Cessione del contratto**

Banca Popolare del Frusinate potrà cedere a terzi il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cliente potrà sempre opporre ai terzi cessionari tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla Banca. La Banca notifica al Cliente la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione della cessione non è necessaria se il Finanziatore, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Cliente.



#### **ART. 22 – Modifiche unilaterali**

E' convenuta a favore della Mutuante, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 TUB, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente contratto con espressa esclusione dei tassi d'interesse applicati. Le modifiche e il relativo motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti la formula: **"Proposta di modifica unilaterale del contratto"**, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **ART. 23 – Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale**

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto indirizzandolo a : **Banca Popolare del Frusinate SCpA** - Ufficio Reclami - Piazzale De Matthaeis, 55 - 03100 Frosinone – oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0775/278354, e-mail all'indirizzo: [ufficio.reclami@bpf.it](mailto:ufficio.reclami@bpf.it), PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: [cqs.bpf@legalmail.it](mailto:cqs.bpf@legalmail.it) – che evaderà la richiesta entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Banca Popolare del Frusinate si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da Banca Popolare del Frusinate) egli dovrà, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 - e successive modifiche e integrazioni, ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385).

Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere a Banca Popolare del Frusinate stessa la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

#### **ART. 24 – Altre spese**

Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, rivalessa per gli oneri erariali, spese postali, di notifica ai sensi di legge e richieste dall'Amministrazione e/o Azienda datrice di lavoro ceduta per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento, sono a carico del Cliente stesso il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione e/o Azienda dalla quale dipenderà a trattenerne dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da altro soggetto avente causa da esso.

#### **ART. 25 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da parte del Finanziatore saranno effettuate in lingua italiana ed indirizzate presso il domicilio del Cliente indicato nel contratto o successivamente da questi comunicato per iscritto.

#### **ART. 26 – Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96**

Qualora al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Cliente e, se successiva, alla data di sottoscrizione da parte di Banca Popolare del Frusinate, dovesse essere mutato il valore del Tasso Soglia indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del Tasso Soglia al di sotto del TEG del contratto, Banca Popolare del Frusinate non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione e Banca Popolare del Frusinate potrà a suo insindacabile giudizio esimersi da ogni nuova negoziazione, ovvero, rettificare il Tasso Effettivo Globale del finanziamento per adeguarsi ai nuovi parametri e ripresentare al Cliente un nuovo Contratto con i tassi rettificati.

#### **ART. 27 – Tabella d'Ammortamento**

Il Cliente riceve in allegato al presente contratto la tabella di ammortamento del finanziamento ed ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, una copia della medesima.

#### **ART. 28 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.

#### **ART. 29 – Assistenza alla clientela**

Il Cliente è stato edotto in sede di richiesta del finanziamento sull'assistenza offerta da Banca Popolare del Frusinate. Ai sensi dell'art. 124, comma 5, del T.U.B. il Finanziatore fornisce al Consumatore chiarimenti adeguati in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Banca Popolare del Frusinate assolve a tale obbligo prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B., a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi nei normali orari di lavoro all'Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel SECCI, oppure in alternativa al proprio servizio assistenza clienti al seguente indirizzo di posta elettronica:



cqs@bpf.it. Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito [www.bpf.it](http://www.bpf.it) in area Trasparenza dal quale può, in qualsiasi momento, consultare e/o scaricare la documentazione sulle caratteristiche del prodotto.

**ART. 30 – Vigilanza della Banca d'Italia**

La Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma, esercita sul Finanziatore l'attività di Vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.

Luogo li 28/02/2020

Banca Popolare del Frusinate

Il presente contratto è composto di nr. 15 pagine comprendenti il documento delle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" (SECCI) che ne costituisce il frontespizio. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza del su esteso testo contrattuale con il documento "SECCI" e con la "Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula" in precedenza ricevuti, sottoscrivo il contratto di finanziamento accettando formalmente tutte le condizioni in esso riportate.

Luogo e data stipula \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_

Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti clausole:

Art. 1 - Concessione del prestito; Art. 3 - Erogazione del prestito; Art. 4 - Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione; Art. 5 - Riduzione della retribuzione; Art. 6 - Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora; Art. 7 - Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili; Art. 9 - Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione; Art. 10 - Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi; Art. 11 - Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici; Art. 12 - Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all'accodamento pensionati I.N.P.S.; Art. 13 - Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e/o altre quiescenze; Art. 14 - Facoltà della Mutuante nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 15 - Fondo Pensione; Art. 16 - Copertura assicurativa; Art. 17 - Attivazione garanzie e coperture assicurative; Art. 20 - Comunicazioni periodiche - Copie documentazione; Art. 21 - Cessione del contratto; Art. 22 - Modifiche unilaterali; Art. 23 - Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale; Art. 26 - Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96; Art. 28 - Legge regolatrice del contratto, Foro competente.

Luogo e data stipula \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_

*Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.LGS. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le firme di cui al presente contratto sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal Cliente, i cui dati personali sono stati verificati mediante l'esame dei documenti di identità esibiti in originale.*

**Timbro e firma dell'Intermediario del Credito  
(Addetto di filiale/Agente in attività finanziaria/Mediatore creditizio)**

\_\_\_\_\_

*Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto copia del presente Contratto, comprensivo del SECCI – Informazioni Europee di base sul credito al consumatore che ne fa parte integrante, necessaria e sostanziale e della tabella di ammortamento*

Luogo e data stipula \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_